

## COMUNE DI BEURA CARDEZZA

Provincia del Verbano Cusio Ossola  
P.zza Matteotti n. 6 C.A.P. 28851  
P.I.:00422700039  
UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Telefono 0324-36101 – Fax 0324-36208  
Posta elettronica: tecnico@comune.beuracardezza.vb.it

Prot. n. 3414

Beura-Cardezza, li 06 ottobre 2020

**OGGETTO: ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE 2020 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E CORRETTA TENUTA DEI FONDI ANTISTANTI LE STRADE PROVINCIALI INTERNE AI CENTRI ABITATI, COMUNALI E VICINALI AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BEURA CARDEZZA**

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 6

#### **Premesso:**

- che il mutamento del clima porta sempre più spesso al verificarsi di eventi meteorici di straordinaria portata, che aggravano le già precarie condizioni di arterie stradali comunali e vicinali;
- che dagli accertamenti tecnici compiuti è emerso che parte dei danni provocati alle infrastrutture siano stati cagionati dalla noncuranza dei terreni, della rete scolante e della vegetazione in fregio alle stesse;
- che, pertanto, sia in caso di danno che in caso di incidenti possano configurarsi responsabilità civili e penali per i proprietari e/o conduttori dei terreni interessati;
- che come evidenziato dai catastrofici eventi dei giorni scorsi è necessario mettere in atto importanti interventi di prevenzione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico;

**Esaminato** lo stato di fatto delle strade provinciali interne al centro abitato, comunali e vicinali ad uso pubblico nel territorio del Comune di Beura Cardezza, nonché le segnalazioni pervenute;

#### **Considerato:**

- che i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie e che qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;
- che i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati ed i muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;
- che la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza e comunque non inferiore a 6 m;

## VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16.12.1992 e ss.mm.ii.;
- la Circolare Ministero dei Trasporti 10/06/2011 Prot. 3224;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

## RILEVATA

l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati ed accertati, ma soprattutto di agire per prevenire che una cattiva conduzione del territorio favorisca condizioni di rischio sulle arterie stradali e fenomeni di dissesto idrogeologico diffusi;

## ORDINA

**A tutti i proprietari dei terreni confinanti** con strade provinciali interne ai centri abitati, comunali e vicinali ad uso pubblico, situati nel territorio del Comune di Beura Cardezza, a:

**a) provvedere immediatamente a:**

- **rimuovere senza indugio alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto dello straordinario evento alluvionale o per qualsiasi altra causa;**
- **intervenire prontamente effettuando la pulizia degli attraversamenti intubati di cunette per l'accesso ai propri fondi: qualora si accertassero occlusioni o l'insufficienza idraulica delle condotte, in fase di emergenza l'Amministrazione Comunale provvederà se necessario ad asportarle. Il loro ripristino potrà essere possibile solo per le condotte asportate con sezione idraulica manifestamente insufficiente, ma trovate mantenute e dotate di documento autorizzativo per la loro posa;**

**b) provvedere regolarmente a:**

- **asportare totalmente gli arbusti, i rami, le piante, che per effetto dell'evento calamitoso sono state sradicate e sono un pericolo e invadono le proprietà stradali, nonché proseguire durante il corso delle stagioni a sistematicamente mantenere, potare le siepi, gli arbusti, le piante radicate sui propri fondi e che provocano, per effetto del loro naturale sviluppo, restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante;**
- **manutenere le ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualsiasi genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;**
- **adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

## DISPONE

Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli uffici comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati.

In caso di inadempienze da parte dei privati cittadini entro i termini fissati e ferme restando le eventuali necessità di intervenire d'urgenza per rimuovere rischi per la pubblica sicurezza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio, e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa a norma di legge.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line e presso i principali siti della pubblica affissione comunale per giorni 60 (sessanta).

## RICORDA

Che ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile permangono le responsabilità dei proprietari che per cattiva o mancata cura dei propri fondi hanno cagionato o cagionano danni a cose o persone.

Che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

I trasgressori e gli inadempienti saranno sanzionati a termini di legge.

Restano gli stessi responsabili nel caso di danni alle pubbliche proprietà ed alla pubblica incolumità. Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, comunque, acquisita.

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

IL SINDACO  
( Davide Carigi )

